

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo. C. 1628 Governo, approvato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 36

SEDE CONSULTIVA

Martedì 1° ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente Alfonso BONAFEDE.

La seduta comincia alle 9.25.

DL 91/2013: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.

C. 1628 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabrizia GIULIANI (PD), *relatore*, rileva come il provvedimento in esame, composto da 4 Capi e 16 articoli, contenga un quadro articolato di disposizioni per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia segnala, in primo luogo, l'articolo 6, comma 3-*bis*.

L'articolo 6 prevede, tra l'altro, la possibilità di destinare beni immobili di proprietà dello Stato, con particolare riferi-

mento alle caserme dismesse e alle scuole militari inutilizzate, a studi di giovani artisti italiani e stranieri.

Il comma 3-*bis*, in particolare, prevede che tra i suddetti beni immobili possono essere inseriti anche i beni confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

Segnala, inoltre, l'articolo 11, modificato durante l'esame al Senato, che reca disposizioni volte al risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche che versano in situazioni di difficoltà economico-patrimoniale, nonché disposizioni per il sostegno finanziario agli enti che operano nel settore dei beni e delle attività culturali.

In particolare, per quanto di competenza di questa Commissione, si prevede la nomina di un commissario straordinario del Governo, cui le fondazioni lirico-sinfoniche sono tenute a presentare un piano di risanamento, nonché la possibilità di concedere finanziamenti a valere su un Fondo di rotazione, appositamente istituito con una dotazione di 75 milioni di euro per il 2014, e anticipazioni finanziarie, già per il 2013, in favore delle fondazioni che versano in una situazione di carenza di liquidità tale da pregiudicarne anche la gestione ordinaria.

Ulteriori disposizioni riguardano la governance delle fondazioni, il coordinamento dei programmi e delle attività delle stesse, il relativo personale, nonché i criteri per l'attribuzione a ciascuna fondazione della quota del FUS (Fondo unico per lo spettacolo).

Per alcuni di tali aspetti, si disciplina con decreto-legge quanto, in base all'articolo 1 del decreto-legge 64/2010 (L. 100/2010) – anch'esso intervenuto per far fronte alla profonda crisi del settore, razionalizzare le spese degli enti e implementare la produttività, nonché i livelli di qualità delle produzioni offerte – avrebbe dovuto costituire oggetto di regolamenti di delegificazione, che dovevano intervenire entro il 31 dicembre 2012.

Al riguardo, la relazione illustrativa del Governo evidenzia che si è cercato di stabilire con urgenza forme più appropriate di controllo degli atti di gestione e di verifica della sostenibilità economico-finanziaria di determinate spese. Inoltre – fatto riferimento all'originaria carenza di capitalizzazione, già presente con la riforma delle fondazioni lirico-sinfoniche del 1996 e ai crescenti costi di produzione (in primis, quelli del personale), e rilevato che il FUS non ha garantito un adeguato sostegno finanziario – sottolinea le profonde crisi strutturali, evidenti soprattutto nella amministrazione straordinaria cui sono sottoposte tre fondazioni, ed evidenziava che l'attuale crisi di indebitamento, in cui versa la maggior parte delle fondazioni, è commisurabile, alla data del 31 dicembre 2012, in 377,4 milioni di euro, con forte esposizione nei confronti degli istituti di credito.

Quanto alla specifica disciplina prevista dall'articolo 11, segnala, in particolare, il comma 1, secondo il quale possono accedere a questa procedura le fondazioni lirico-sinfoniche che: si trovano nelle condizioni di amministrazione straordinaria, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 367 del 1996; sono state in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, non avendo ancora terminato la ricapitalizzazione; non possono far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte di terzi.

Il piano di risanamento (del quale sono indicati i contenuti inderogabili) deve essere presentato al commissario straordinario entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

In base al comma 2, il piano di risanamento è approvato, su proposta motivata del commissario straordinario, sentito il collegio dei revisori dei conti, con decreto MIBACT-MEF, entro 30 giorni dalla sua presentazione.

I commi da 3 a 5 riguardano il commissario straordinario e le sue funzioni. Il comma 3, in particolare, prevede che con decreto MIBACT-MEF, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, è nominato un commissario straordinario del Governo dotato di una comprovata esperienza di risanamento nel settore artistico-culturale.

Il comma 14 prevede che le fondazioni che si trovano nelle condizioni descritte al comma 1, per le quali non è stato presentato o non è stato approvato entro i termini previsti un piano di risanamento, ovvero che non raggiungono entro l'esercizio 2016 le condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale sia sotto il profilo economico-finanziario, del conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa. Il medesimo effetto è determinato dal mancato verificarsi delle condizioni previste per l'accesso alle anticipazioni finanziarie.

Al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, i commi 15 e 16 dettano una disciplina per l'adeguamento degli statuti delle fondazioni lirico-sinfoniche, secondo una serie di criteri organizzativi specificamente indicati. Il mancato adeguamento entro il 30 giugno 2014, determina l'applicazione dell'articolo 21 del d.lgs. 367/1996 (la fondazione viene quindi posta in amministrazione straordinaria). Le nuove disposizioni statutarie si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Tancredi TURCO (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

Alfonso BONAFEDE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in

votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 9.35.